

N. 00128/2016REG.PROV.COLL.  
N. 00542/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE  
SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2015, proposto da -OMISSIS-,  
rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio eletto  
presso Guido Longo in Palermo, Via Simone Cuccia 1;

*contro*

Presidenza Regione Sicilia, Assessorato Regionale ai Beni Culturali,  
Assessorato Regionale al Bilancio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, con la quale domiciliano in Palermo, Via De Gasperi  
81;

*per l'ottemperanza*

della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 174/2014, resa tra  
le parti, concernente lavoro - dipendenza di infermità da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Regione Sicilia e degli  
Assessorati regionali ai Beni Culturali e al Bilancio;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. M. Caruso e l'avv. dello Stato La Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1 Il sig. -OMISSIS-, già dipendente della Regione Siciliana, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità da lui contratte, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

La C.M.O. giudicava entrambe le infermità dipendenti da causa di servizio. Il C.P.P. presso la Presidenza della Regione esprimeva però parere contrario al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo: sicché l'Assessorato alla Presidenza con il D.A. n. 4127 del 5.9.1997, recependo questo secondo avviso, respingeva la richiesta del sig. -OMISSIS-.

2 L'interessato impugnava indi il provvedimento sfavorevole dinanzi al competente T.A.R., che con la sentenza n. 150 del 2007, mentre rigettava il ricorso con riferimento al riconoscimento dell'equo indennizzo per la -OMISSIS-, si esprimeva invece in senso favorevole al ricorrente rispetto alla seconda infermità.

3 Seguiva quindi avverso tale sentenza l'appello, per quanto d'interesse, del sig. -OMISSIS-: gravame che trovava accoglimento con la sentenza di questo C.G.A. n. 174 del 27 marzo 2014 in epigrafe, che giudicava fondata l'originaria doglianza di difetto di motivazione e d'istruttoria dedotta con il ricorso introduttivo dell'interessato.

Il Consiglio liquidava le spese del doppio grado del giudizio a favore del ricorrente nella misura di euro 3.000,00, oltre CPA e IVA e rimborso dei contributi unificati di primo e secondo grado.

4 Il -OMISSIS- proponeva infine, con atto depositato il 6 maggio 2015, il presente ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza d'appello.

Con il ricorso in ottemperanza veniva lamentato che l'Amministrazione dopo la pronuncia di questo Consiglio, pur avendo riliquidato l'equo indennizzo con decreto del 30 settembre 2014 nella misura prevista, non aveva ancora provveduto al conseguente pagamento, né al rimborso delle spese processuali liquidate dalla medesima sentenza definitiva.

Il ricorrente nel domandare l'esecuzione del giudicato chiedeva altresì, in applicazione dell'art. 114 lett. e) C.P.A., la condanna della debitrice al pagamento di un'adeguata penalità di mora.

La Regione si costituiva anche nell'ambito di questo nuovo giudizio.

Poco dopo, con mandati del 3 luglio 2015 venivano corrisposte all'avente diritto le maggiori somme dovute a titolo di sorte capitale per equo indennizzo (euro 4.915,38) e relativi interessi (euro 2.461,08).

Alla Camera di consiglio del 13 aprile 2016 il ricorrente, nel dare atto di tale pagamento sopravvenuto, lamentava però la persistenza dell'inadempimento relativo alle spese processuali liquidate per il pregresso giudizio di cognizione.

La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

5 Il Consiglio alla luce della narrativa che precede deve senz'altro dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio con riferimento alla pretesa riguardante l'equo indennizzo di spettanza dell'interessato.

6 Quanto alle spese processuali del precedente giudizio, invece, poiché il debito dell'Amministrazione è rimasto inadempito, la domanda di ottemperanza del ricorrente deve trovare accoglimento, del quale sussistono all'evidenza i presupposti stante la persistente inerzia regionale.

Il giudicato infatti, nonostante il lungo lasso di tempo ormai trascorso, non risulta ancora completamente ottemperato. E l'Amministrazione, d'altra parte, benché costituita in giudizio, non ha contestato sotto alcun profilo la pretesa della parte procedente, né ha opposto alcun argomento per tentare di giustificare la propria protratta omissione.

Il Consiglio deve pertanto ordinare alla Regione di completare l'esecuzione del giudicato corrispondendo al ricorrente senza ulteriore indugio la somma

cui questi ha diritto.

In accoglimento dell'apposita richiesta del medesimo ricorrente, inoltre, il Consiglio ravvisa le condizioni per applicare a carico della debitrice la misura della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del C.P.A., penalità che stima equo quantificare in misura pari ad euro 100 per ogni settimana di ulteriore ritardo nell'adempimento con decorrenza, giusta la previsione legislativa appena citata (come integrata dall'art. 1 della legge n. 208/2015), *“dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”*.

Il Collegio si riserva infine di nominare nel prosieguo un commissario *ad acta*, ove la parte creditrice dovesse fare una specifica richiesta in proposito.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste dal seguente dispositivo a carico dell'Amministrazione, che mancando di dare sollecito seguito al proprio decreto di liquidazione del 30 settembre 2014 ha indotto il privato alla propria ulteriore iniziativa processuale, e figura tuttora inadempiente per le spese processuali liquidate dalla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente statuendo sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con riferimento al credito del ricorrente a percepire una maggiorazione dell'equo indennizzo e i relativi interessi;
- accoglie il ricorso per quanto residua, e per l'effetto:
- ordina alla Regione di dare immediata esecuzione al giudicato corrispondendo al ricorrente la residua somma cui questi ha diritto;
- pone a carico della medesima Amministrazione la penalità di mora determinata in motivazione, ordinandone la corresponsione allo stesso avente diritto.

Condanna l'Amministrazione al rimborso al ricorrente delle spese processuali del presente giudizio d'ottemperanza, liquidandole nella complessiva misura di euro mille oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)